

MISURA 123/F – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI SOTTOMISURA FORESTALE

1. DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA

1.1- Descrizione generale

La misura offre un sostegno agli investimenti materiali e immateriali riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, anche in considerazione dei buoni risultati conseguiti dagli analoghi interventi attivati nella precedente fase di programmazione.

Gli interventi previsti, da realizzarsi in un'ottica di filiera, sono tutti accomunati dall'esigenza di far seguire alla produzione del tondame le successive fasi di lavorazione (prima lavorazione in bosco e seconda lavorazione in azienda), sia quelle classicamente intese che quelle di carattere innovativo, legate alla produzione di nuovi assortimenti o di prodotti ad uso energetico.

- Obiettivi

Obiettivo principale della misura è quello di diversificare le produzioni legnose mediante l'integrazione delle prime fasi lavorative in bosco con le successive fasi di lavorazione in azienda, incentivando i processi di gestione forestale sostenibile con la contestuale attivazione della Catena di Custodia del materiale certificato, secondo gli standard internazionali di certificazione forestale PEFC o FSC.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

Gli interventi successivi alla seconda lavorazione sono ammessi esclusivamente nelle zone montane di cui al Reg. 1698/05, art. 50, comma 2 (Allegato G al presente provvedimento), limitatamente alla produzione di semilavorati o prodotti destinati all'arredo esterno o ambientale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

I richiedenti di cui ai punti successivi devono essere ascrivibili alle microimprese. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale a bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

- a) Imprese di utilizzazione forestale, che effettuano prevalentemente azioni di compra-vendita del materiale legnoso;
- b) Imprese di utilizzazione forestale, che svolgono prevalentemente attività di fornitura di servizi (contoterzisti);
- c) Altri operatori del settore foresta-legno;
- d) Imprenditori agricoli professionali di cui al D.leg.vo 99/2004.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) e d) è obbligatorio il possesso del patentino di idoneità forestale.

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) c) e d) è obbligatorio dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale³³, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2007 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 € entro 3 anni dall'insediamento.

Per le imprese di cui ai punti a), c) e d) è, inoltre, obbligatorio, a scelta, almeno uno dei seguenti tre punti:

1. il possesso di un certificato di catena di custodia (CdC) in corso di validità,
2. aver già avviato le procedure di certificazione ed essere in attesa del rilascio del codice definitivo,
3. implementare la CdC contestualmente all'investimento, all'atto della presentazione della domanda.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

– Tipo di interventi

3.1.1 – Interventi

- a) Acquisto di macchinari dedicati alla produzione in bosco di assortimenti o operazioni particolari, quali sega-spacca, cippatrici, macinatori, nonché acquisto di macchinari addetti al trasporto del legname in conto proprio.;
- b) Acquisto di macchine e attrezzature per la seconda lavorazione in azienda: acquisto di macchinari per trattare biomasse a scopo energetico (esempio: pellet, cippato, bricchetti, ecc.); acquisto di macchinari per la lavorazione del tondame e per la produzione di prodotti assortimentati;
- c) Acquisti di macchinari successivi alla seconda lavorazione, nei limiti riportati al punto 3.2, semilavorati, compresa la produzione di materiali per tetti ed imballaggi;
- d) Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine ;
- e) Creazione e ristrutturazione straordinaria di piazzali di deposito e ricoveri per legname e mezzi, compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione del legname;
- f) Investimenti per la realizzazione di impianti per lo sfruttamento termico delle biomasse legnose;
- g) Acquisto di macchinari per la raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno;
- h) Costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla direzione lavori, compresa l'implementazione della Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (costo di consulenza e di certificazione), nel caso in cui l'impresa non l'abbia già attivata.

3.1.2– Spese ammissibili

I mezzi di trasporto su strada, integrati in un processo di filiera, possono essere finanziati solo per attività in conto proprio.

Per la creazione e la ristrutturazione straordinaria dei piazzali di deposito e dei ricoveri, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi. La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzi vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.

Per quanto attiene al rispetto dei limiti connessi alla norma sulla sostituzione le ristrutturazioni straordinarie dovranno limitarsi a quanto stabilito dalle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale.

La centrale termica deve essere destinata alla produzione di acqua calda per riscaldamento e/o energia elettrica e ad altri usi ad utilizzazione plurima, prevalentemente nell'ambito di locali destinati alle attività produttive aziendali (imprese di prima e seconda lavorazione).

Fermo restando l'uso prevalentemente interno dell'energia (azienda e abitazione del richiedente) è ammessa la vendita della eventuale restante quota in eccesso. In ogni caso la potenza erogata dagli impianti non può

³³ In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.

superare 1 MW termico. Gli investimenti ammissibili comprendono, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di calore, le apparecchiature ed impianti strettamente necessari ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, l'acquisto e l'installazione del serbatoio di accumulo dell'acqua, le tubazioni, e le pompe di mandata. Sono ammesse inoltre le spese relative alle opere murarie del locale caldaia nella misura connessa ai lavori di installazione e messa in funzione.

Per la misurazione dell'energia è fatto obbligo dell'installazione di un contatore dell'energia, elettrica e termica, prodotta dall'impianto. Non viene considerata, ai fini dei reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE). L'energia elettrica utilizzata in azienda viene calcolata per differenza fra quella misurata dal contatore (approvato ufficialmente dall'Ufficio delle Dogane) e quella commercializzata attestata nelle fatture di vendita; per quanto riguarda, invece, l'energia termica tale quantificazione verrà effettuata sulla base di una relazione, a firma di un professionista abilitato del settore, che attesti, con riferimento alle dimensioni volumetriche delle strutture coinvolte, le effettive necessità termo-energetiche aziendali.

Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti dalle procedure generali.³⁴

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere; i relativi interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è obbligatorio per le aziende il possesso del Personal Computer e del collegamento ad Internet.

La certificazione della CdC, per coloro che la implementano contestualmente all'investimento, deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data del rilascio del certificato.

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25% e comunque nel rispetto delle specifiche linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale.

Sono ammessi interventi successivi alla seconda lavorazione, limitatamente alle zone di montagna. In altri termini solo nelle zone montane sono ammessi a contributo macchinari destinati alla produzione di semilavorati per:

- l'arredo esterno (staccionate, componenti per aree di sosta, ecc.);
- l'arredo ambientale (componenti per strutture di avvistamento, capanni, componenti per la cartellonistica, ecc.);
- prodotti assortimentati e semilavorati per edilizia (coperture in legno tipiche o tradizionali, perline, elementi per terrazzi, ecc.) e per imballaggi.

Sono esclusi interventi finalizzati all'acquisto di macchinari per la realizzazione del prodotto finito (es: interventi realizzati da falegnamerie per la produzione di mobili e serramenti).

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

Al fine di assicurare la significatività delle iniziative finanziate, l'accesso alla misura avverrà esclusivamente all'interno dei Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF).

3.3- Durata degli impegni /Vincoli

La durata degli impegni e dei vincoli è fissata nel documento di indirizzi procedurali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

³⁴ Integrazione apportata con DGR n. 372 del 26/02/2008.

4.1 - Importo messo a bando

L'importo complessivo messo a bando verrà definito nell'ambito dei PIFF.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammessa è pari a 25.000,00 € e la massima è pari a 500.000,00 € per tutti gli investimenti. Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura deve essere conforme al regolamento de minimis CE n.1988/2006 del 15 dicembre 2006 che fissa il massimale di 200.000 € relativo agli altri aiuti «de minimis» percepiti dalla medesima impresa nell'esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali e infrastrutturali è fissata a diciotto mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Si ritiene di non individuare punteggio di preferenza o precedenza in quanto tale misura verrà attivata solo attraverso Progetti integrati di filiera forestale e pertanto il richiedente godrà del punteggio attribuito a tutto il PIFF nel suo insieme.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

7. INDICATORI

- Numero di imprese beneficiarie distinte per tipologia;
- Numero e tipologia di attrezzature acquistate e di opere realizzate;
- Numero di certificati di CdC avviati;
- Quantità di legname certificato trattato.

8. ALLEGATI TECNICI

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica;

3. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento;
4. copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito del paragrafo 2.2;
5. per l'acquisto di macchine e impianti presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
6. documentazione attestante lo stato del processo di certificazione della catena di custodia;
7. nel caso di avvio della CdC, relazione redatta da un tecnico qualificato che descriva la realtà dell'impresa, il metodo prescelto per l'identificazione del materiale certificato (es. separazione fisica, metodo basato sulla percentuale); il personale coinvolto a diverso titolo e grado di impegno. Qualora disponibili presentare il manuale di certificazione e/o il contratto stipulato con l'ente di certificazione;
8. diagramma d'uso aziendale della centrale termica ai fini della stima del fabbisogno energetico;
9. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune.
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessaria;
11. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF qualora necessaria;
12. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
13. qualora l'intervento ricada in un parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata dal n. 9 al n. 13, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.